



# **Circolare Informativa**

## **n°13/2013**

# **La Legge di Stabilita' 2013**

---

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



---

## **INDICE**

<b>Premessa</b>	<i>pag.3</i>
<b>1) ASpl: Modifiche alla disciplina</b>	<i>pag. 3</i>
<b>2) Congedi parentali ad ore</b>	<i>pag.4</i>
<b>3) Contributi per l'occupazione</b>	<i>pag.5</i>
<b>4) Contributo unificato</b>	<i>pag.5</i>
<b>5) Credito d'imposta per le borse di studio</b>	<i>pag.5</i>
<b>6) Cud telematico</b>	<i>pag.5</i>
<b>7) Deposito telematico atti processuali</b>	<i>pag.6</i>
<b>8) Fondi di solidarietà bilaterali</b>	<i>pag.6</i>
<b>9) Fono per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo</b>	<i>pag.6</i>
<b>10) Incentivi donne e giovani</b>	<i>pag.7</i>
<b>11) Notifiche tramite PEC</b>	<i>pag.7</i>
<b>12) Sisma Emilia</b>	<i>pag.7</i>
<b>13) Totalizzazione e ricongiunzione contributiva</b>	<i>pag.8</i>
<b>14) Trattamento di integrazione salariale nei contratti di solidarietà</b>	<i>pag.9</i>
<b>15) Verifiche INPS</b>	<i>pag.9</i>
<b>16) Milleproroghe</b>	<i>pag.9</i>

---

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



## **Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge n.228/2012 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato”.

### **La Legge entra in vigore a far data dal 01/01/2013**

Essa si compone di un solo articolo e di 561 commi ed introduce una serie di novità concernenti la gestione dei rapporti di lavoro e l'amministrazione del personale.

*Col nostro elaborato analizzeremo le disposizioni in materia di lavoro che sono state modificate dalla novella normativa.*

## **1) ASpl: Modifiche alla disciplina**

### **Contributo di licenziamento**

L'art.1 comma 250 lett. f) della Legge n.228/2012 interviene e modifica le disposizioni sull'Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Le novità riguardano il c.d. “contributo di licenziamento” di cui alla Riforma Fornero.

Ricordiamo che, la Legge n.92/2012 poneva a carico del datore di lavoro una contribuzione che doveva essere versata nel momento in cui cessava il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nella specie, a far data dal 1 gennaio 2013 e laddove il rapporto di lavoro veniva ad interrompersi per cause diverse dalle dimissioni, il contributo era pari al 50% dell'indennità ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi tre anni.

Con la nuova formulazione viene stabilito che, nell'ipotesi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause che – *prescindendo dal requisito contributivo* – darebbero in ogni caso diritto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego ed **a partire dal 1° gennaio 2013, spetta a carico del datore di lavoro un contributo pari al 41% del massimale mensile ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.**

Nel computo dell'anzianità vanno ricompresi i periodi di lavoro svolto con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato e proseguiti senza soluzione di continuità ed i periodi di lavoro svolti a termine, nell'ipotesi in cui il contratto a tempo indeterminato sia stipulato entro 6 mesi dalla cessazione dello stesso contratto a termine. (*A riguardo si ricorda che è prevista la restituzione del contributo addizionale.*)

### **Contributo per la formazione a carico delle agenzie di somministrazione**

La Legge n.92/2012 aveva previsto che a far data dal 1° gennaio 2013 il contributo pari al 4% dovuto dalle agenzie di somministrazione al sostegno dei Fondi per la formazione e la riqualificazione nonché, di sostegno al reddito scendesse al 2,6%.

**Legge di Stabilità proroga tale termine al 1° gennaio 2014.**

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



### Durata dell'indennità c.d. Mini ASpI

La Riforma Fornero prevedeva che la corresponsione dell'indennità mini ASpI non potesse superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti eventuali periodi di indennità già goduti nel periodo.

La Legge di Stabilità ha previsto diversamente, ebbene *“la corresponsione dell'indennità in esame non può superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ai fini della durata non vengono computati eventuali periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione”*.

Altresì, la novella normativa dispone che, **la c.d. indennità mini ASpI non viene sospesa d'ufficio sino ad un massimo di sei mesi nel caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato.**

Infine, per quanto non previsto dalla Legge di Stabilità trovano applicazione le norme vigenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola in quanto compatibili.

### Nuovi eventi di disoccupazione a far data dal 1° gennaio 2016

Relativamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2016, la Riforma Fornero aveva stabilito una durata massima pari a:

- 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti nel medesimo periodo;
- 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti nel medesimo periodo.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità viene statuito che:

- Con riguardo ai lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità ASpI viene corrisposta nel limite di 12 mesi, **detratti i periodi di indennità fruiti negli ultimi 12 mesi;**
- Con riguardo ai lavoratori con età pari o superiore a 55 anni, l'indennità viene corrisposta nel limite massimo di 18 mesi, **detratti i periodi di indennità fruiti negli ultimi 18 mesi.**

## **2) Congedi parentali ad ore**

Viene recepita la direttiva comunitaria dell'8 marzo 2010, n. 2010/18/UE, concernente l'accordo quadro in materia di congedi parentali.

A tal proposito ricordiamo che, *deve essere la contrattazione collettiva di riferimento a stabilire:*

- *le modalità di fruizione ad ore del congedo;*
- *i criteri relativi al calcolo della quota oraria;*
- *la quantificazione del monte ore corrispondente ad una singola giornata.*

Inoltre:

- il lavoratore nella domanda di congedo parentale deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo;

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



- lavoratore e datore di lavoro possono tenersi in contatto durante il periodo di congedo, così da concordare le modalità di ripresa dell'attività lavorativa, sempre in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

### **3) Contributi per l'occupazione**

Viene autorizzato il sostenimento della spesa concernente l'erogazione di contributi, (*anche comunitari*) destinati al finanziamento delle iniziative di cui al D.L. 148/1993, relativamente alle quali è stato istituito il Fondo sociale per occupazione e formazione,.

A riguardo, l'autorizzazione di spesa è pari ad €30.000.000,00 per l'anno 2013 e ad €11.022.401 annui a far data dal 2015.

### **4) Contributo unificato**

La novella normativa interviene sul T.U. delle disposizioni in materia di spese di giustizia prevedendo che, laddove l'impugnazione viene respinta integralmente ovvero, dichiarata inammissibile o improcedibile, *il soggetto proponente è tenuto al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato e pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.*

*La disposizione in esame trova applicazione relativamente ai procedimenti iniziati a far data dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di stabilità.*

Altresì, vengono aumentati gli importi del contributo unificato anche riguardo alle controversie di competenza del giudice amministrativo.

### **5) Credito d'imposta per le borse di studio**

Per l'anno 2013, la Legge di Stabilità riconosce un credito d'imposta a favore dei soggetti che elargiscono borse di studio a studenti delle Università, degli Istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti.

I benefici saranno concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

*A riguardo, si attende apposito decreto che definisca i criteri da adottare per la concessione del beneficio in esame.*

### **6) Cud telematico**

Dall'anno 2013 è fatto obbligo agli enti previdenziali, di rendere disponibile unicamente con modalità telematica, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD).

In ogni caso e su esplicita richiesta del cittadino è possibile la trasmissione del CUD in formato cartaceo.

---

*Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro*

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*

---



Dall'attuazione della disposizione in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **7) Deposito telematico atti processuali**

Con la Legge di Stabilità viene deliberata l'obbligatorietà del deposito telematico relativo agli atti processuali.

A riguardo si precisa che, a far data dal **30 giugno 2014** riguardo ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti potrà avvenire unicamente attraverso il canale telematico, conformemente a quanto previsto dalla normativa concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il deposito si considera avvenuto nel momento in cui il sistema telematico rilascia la ricevuta di avvenuta consegna certificata dal Ministero della Giustizia.

Ad ogni modo, il giudice può autorizzare il deposito cartaceo delle documentazione laddove i sistemi informatici non siano funzionanti ovvero, per ragioni specifiche.

## **8) Fondi di solidarietà bilaterali**

La Legge di Stabilità interviene sull'art.3 della Legge 92/2012 concernente le disposizioni circa i Fondi di solidarietà bilaterali.

Nella specie:

- Viene prorogato al **17 luglio 2013** il termine entro il quale le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stipulare accordi e contratti concernenti la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali relativamente a quei settori non coperti dalla normativa sull'integrazione salariale;
- Viene statuito che tali Fondi devono elargire prestazioni integrative (*in termini di importo e durata*) rispetto alle prestazioni pubbliche;
- Conformemente a quanto normativamente previsto in materia di CIG/CIGS, i Fondi di solidarietà devono garantire la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata massima non inferiore ad 1/8 delle ore complessivamente lavorabili e comunque non superiore alla durata massima prevista per l'integrazione salariale.

## **9) Fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo**

A far data dall'anno 2013 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo relativo:

- alla concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo;
- alla riduzione del cuneo fiscale.

*Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro*

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



Precisiamo che, *ai fini dell'istituzione del fondo e della concessione del credito d'imposta, sarà necessario attendere un decreto del Ministro dell'Economia di concerto col Ministro delle Finanze e dello Sviluppo economico che definirà criteri e modalità di accesso.*

## **10) Incentivi donne e giovani**

La Legge di Stabilità introduce all'art.4 della Legge n.92/2012 il co.12-bis che avvalora le disposizioni contenute nel Decreto del 5 ottobre 2012 e relative agli incentivi previsti per i datori di lavoro privati da impiegare al sostegno dell'occupazione di giovani con meno di 30 anni e donne.

## **11) Notifiche tramite PEC**

La nuova disposizione interviene sulla normativa di cui al D.L. n.179/2012 sia in termini di decorrenza delle notifiche tramite PEC, che in termini procedurali.

Con riguardo alla decorrenza viene stabilito che:

- A far data dal 15/12/2014 la normativa di cui al D.L. n.179/2012 trova applicazione riguardo alle notifiche a persona diversa dall'imputato sulla base di quanto disposto dal c.p.c.;
- Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei decreti attuativi previsti per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali.

Relativamente alle procedure concorsuali viene stabilito che:

- il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e trasmesso all'indirizzo PEC del curatore;
- il curatore, il commissario giudiziale ed il commissario liquidatore entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo PEC

## **12) Sisma Emilia**

Nuove disposizioni vengono introdotte anche per quanto riguarda le zone dell'Emilia colpite dal Sisma.

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei riguardi:

- dei titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;
- degli esercenti attività agricole;
- dei titolari di reddito di lavoro autonomo;

i quali hanno sede operativa o, domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di lavoro nei comuni indicati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012.

In ogni caso deve trattarsi di soggetti diversi da quelli che hanno i requisiti di accesso ad altre forme contributive.

Ci riferiamo al:

- D.L. n.74/2012 art.3 *“Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e non, contributi a favore delle imprese e disposizioni di semplificazione procedurale”;*

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



- D.L. n. 95/2012 art.3-bis “*Credito d'imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione*”.
- I soggetti interessati, oltre a non essere beneficiari di precedenti agevolazioni devono autocertificare l'esistenza di almeno due delle seguenti condizioni:
- diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011. La diminuzione deve essere superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione ISTAT dell'indice sul fatturato del comparto produttivo di appartenenza;
  - utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per far fronte alla riduzione delle attività a seguito del sisma (*cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e deroghe*);
  - riduzione dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, superiore ad almeno il 20%, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011;
  - contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo per l'anno 2011, dei costi variabili (*materie prime, provvigioni, semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita*).

L'agevolazione riguarda l'accesso a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

E' previsto uno specifico *iter* per ottenere i finanziamenti.

### **13) Totalizzazione e ricongiunzione contributiva**

*La Legge di Stabilità riconosce ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria, nonché iscritti a forme sostitutive quali gestione separata INPS, i quali non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di beneficiare di un'unica pensione.*

*La facoltà in esame può essere esercitata unicamente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.*

Per quanto concerne il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, esso viene conseguito laddove siano soddisfatti *i requisiti anagrafici e di contribuzione* più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che regolamentano le gestioni interessate alla totalizzazione, *nonché degli ulteriori requisiti (diversi da quelli di età e anzianità contributiva)*, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

*La totalizzazione deve avere ad oggetto tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate.*

E' chiaro che, queste ultime calcolano il relativo trattamento *pro quota*, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati e sulla base delle regole di calcolo previste da ogni ordinamento considerando le retribuzioni di riferimento.

Ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva vanno presi in considerazione tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni interessate, fermo restando quanto previsto dall'art.

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*





24, comma 2, D.L. n. 201/2011 concernente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, che ha statuito “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.

Pertanto, nell’ipotesi di presentazione della domanda di ricongiunzione a far data dal 1° luglio 2010, se non c’è stata la liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato.

Coloro che hanno presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso possono, dopo aver rinunciato alla domanda di totalizzazione, beneficiare delle nuove norme in materia.

#### **14) Trattamento di integrazione salariale nei contratti di solidarietà**

Con riguardo ai contratti di solidarietà difensivi rientranti nel campo di applicazione della CIGS, la **novella disposizione prevede un aumento per i lavoratori (che a seguito della riduzione di orario sopportano la perdita della quota di retribuzione), del trattamento di integrazione dal 60% all’80% della retribuzione.**

#### **15) Verifiche INPS**

Per gli anni 2013-2015, l’Ente previdenziale darà vita ad un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Tale piano straordinario si aggiunge all’ordinaria attività di accertamento circa il possesso dei requisiti sanitari e reddituali nei riguardi dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

#### **16) Milleproroghe**

Nella Legge di Stabilità vengono inserite una serie di proroghe di alcune disposizioni in scadenza.

##### Sicurezza sul lavoro

Viene spostata al 30 giugno 2013 la facoltà riconosciuta ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi.

##### Detassazione dei contratti di produttività

Per tutto l’anno 2013 vengono prorogate le disposizioni concernenti l’incremento della produttività del lavoro. (contratti di produttività)

##### Detrazioni per figli a carico

Aumentano gli importi di cui alla detrazione IRPEF per figli a carico nelle seguenti misure:

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*



- da 800 a 950 euro per figli a carico di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- da 220 a 400 euro la maggiore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap.

Ci auguriamo come sempre, che i contenuti dell'elaborato siano stati sufficientemente esplicativi  
Ci si riserva, in ogni caso, il consueto aggiornamento, in ragione degli sviluppi che si determineranno non appena saranno formulate ulteriori indicazioni da parte degli organi amministrativi.

Cordiali saluti

*Cafasso & Figli*  
*Circolari e News del Lavoro*

---

**Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro**

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale*  
*Consulenza alle Imprese*

---